

COMUNE DI CIAMPINO
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE



**Regolamento Comunale per la
disciplina dell'Imposta di
Soggiorno**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 31.10.2019

Testo coordinato con le modifiche adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 15.04.2021

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Istituzione e presupposto
- Art. 3 - Soggetti passivi
- Art. 4 - Esenzioni
- Art. 5 - Misura dell'imposta
- Art. 6 - Obblighi dei gestori di strutture ricettive e di altre tipologie ricettive
- Art. 7 - Attività di controllo e accertamento dell'imposta
- Art. 8 - Sanzioni
- Art. 9 - Riscossione coattiva
- Art. 10 - Rimborsi
- Art. 11 - Contenzioso
- Art. 12 - Dirigente responsabile dell'imposta
- Art. 13 - Disposizioni finali e transitorie
- Art. 14 - Tabella tariffe imposta di soggiorno

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento é adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011 e dell'art. 4, comma 5 ter, del Decreto Legge n. 50 del 24.04.2017, convertito con Legge n. 96 del 21.06.2017 ed eventuali successive integrazioni.
2. Il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato interamente a finanziare gli interventi per il turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, per la manutenzione, fruizione ed il recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, anche su proposte delle associazioni di categoria.

Art. 2

Istituzione e presupposto

1. L'Imposta di Soggiorno é istituita in base alle disposizioni ex art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 01 Gennaio 2020.
3. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere ed altre tipologie ricettive, per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, strutture ricettive all'aria aperta, aree attrezzate di sosta temporanea, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4, comma 5 ter, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Ciampino.
4. L'imposta é corrisposta per ogni pernottamento effettuato, dal 1 gennaio al 31 dicembre, nelle tipologie di strutture ricettive elencate nel comma precedente (di cui alla legge regionale in materia di turismo), ubicate nel territorio del Comune di Ciampino, fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi, oppure 10 pernottamenti complessivi nell'anno solare purchè effettuati nella stessa medesima struttura ricettizia.

Art. 3

Soggetti passivi

1. Sono tenuti al pagamento dell'imposta i soggetti, non residenti nel Comune di Ciampino, che alloggiano nelle strutture ricettive di cui all'art. 2.
2. Ai sensi dell'articolo 4 comma 1 ter del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dell'art. 4 comma 5 ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come modificato dall'art. 180 del D.L. 34/2020, i gestori delle strutture ricettive ubicate sul territorio comunale, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi di appartamenti ubicati nel territorio comunale, sono responsabili del pagamento d'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi,
3. I soggetti che incassano l'imposta sono tenuti a rilasciare al soggetto passivo una ricevuta da cui risulti il numero dei pernottamenti e il pagamento effettuato.
4. L'imposta deve essere versata dal soggetto passivo (o per suo conto) entro il termine del soggiorno.

Art. 4

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento:
 - a) i minori fino al compimento del decimo anno di età;
 - b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie private o pubbliche del territorio della provincia di Roma, in ragione di un accompagnatore per paziente maggiorenne o due accompagnatori per paziente minorenni;
 - c) il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, *regionali*, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;
 - d) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
 - e) i soggetti con invalidità al 100% riconosciute dalle autorità competenti;
 - f) i soggetti che effettuino essi stessi cure ospedaliere o terapie presso strutture sanitarie site nel territorio della provincia di Roma;
2. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati;
3. L'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna, da parte degli interessati al gestore della struttura ricettiva, della documentazione provante il requisito che dà diritto all'esenzione:

Art. 5

Misura dell'imposta

1. L'imposta di Soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata con riferimento alle tipologie delle strutture e di altre tipologie ricettive definite dalla normativa regionale, che tengono conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla Legge.

Art. 6

Obblighi dei gestori di strutture ricettive e di altre tipologie ricettive

1. I gestori di strutture ricettive e delle altre tipologie ricettive elencate all'art. 2, di seguito denominati "gestori", ubicate nel Comune di Ciampino, sono responsabili degli adempimenti strumentali all'esazione dell'imposta, nonché di tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, devono obbligatoriamente comunicare via PEC i dati relativi alla propria struttura (tipologia e categoria alberghiera, numero camere, ecc.) al Comune di Ciampino.
3. I gestori sono tenuti ad informare i propri clienti ed intermediari dell'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e sanzioni, anche affiggendo l'informativa in appositi spazi.
4. I gestori delle suddette strutture devono riscuotere l'imposta dai propri ospiti, rilasciandone quietanza.
5. I gestori devono riversare al Comune di Ciampino le somme corrisposte dai soggetti passivi d'imposta, entro il giorno 30 del mese successivo a quello di riferimento, con le seguenti modalità:

- Tramite il canale di PagoPA a seguito della sua attivazione;
 - mediante bonifico bancario sul conto di Tesoreria;
 - mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale;
 - mediante versamento su conto corrente postale intestato al Comune di Ciampino;
 - mediante altre forme di pagamento attivate dall'Amministrazione Comunale;
6. I gestori, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, mese di Gennaio, hanno l'obbligo di presentare al Comune di Ciampino, una dichiarazione trimestrale da inoltrare entro il giorno 30 del mese successivo al trimestre di riferimento, con indicate le presenze complessive ed il dettaglio dei pernottamenti imponibili (anche se pari a zero), del numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 4, dei pernottamenti non assoggettati all'imposta, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
 7. La dichiarazione dovrà essere trasmessa via PEC, o altro strumento che potrà essere reso disponibile, al Comune di Ciampino; solo nel caso in cui il gestore sia impossibilitato ad utilizzare apparecchiature informatiche è consentita la presentazione della dichiarazione cartacea, utilizzando la modulistica predisposta dal Comune.
 8. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.
 9. Il gestore, soggetto responsabile del pagamento dell'imposta è tenuto a presentare la dichiarazione prevista dall'articolo 4 comma 1 ter del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dell'art. 4 comma 5 ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
 10. Il gestore è obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.

Art. 7

Attività di accertamento e controllo dell'imposta

Ai fini dell'attività di accertamento dell'Imposta di Soggiorno, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 161 e 162 della Legge n. 296/2006, e le disposizioni di cui all'art. 1 comma 792 e successivi della Legge 160/2019.

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:
 - Invitare, i gestori delle strutture ricettive, a trasmettere atti e documenti inerenti la gestione dell'imposta;
 - inviare, ai medesimi soggetti suddetti, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati.
 - richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici.

Art. 8

Sanzioni

1. Al soggetto gestore di cui all'art. 3, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997, in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 161 e seguenti del D. Lgs. 296/2001.
2. Il gestore della struttura ricettiva che non ottemperi a qualsiasi obbligo previsto dal presente regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis, del D. Lgs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981.

3. Al soggetto responsabile del pagamento dell'imposta (gestore della struttura ricettiva o soggetto assimilato) si applica, in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 5, comma 2 lett. c) del presente regolamento, la sanzione amministrativa del cento per cento dell'importo non versato, così come previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50.

Art. 9

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione ai sensi del presente regolamento, a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di legge, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 10

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme non dovute, versate erroneamente, deve essere richiesto all'Ente dall'avente diritto, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest'ultima fattispecie s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.
2. Nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente riversata a questo Ente, per strutture e/o tipologie ricettive ubicate in altro Comune, la somma dovuta, a titolo di rimborso per tributo, può essere versata direttamente al Comune soggetto attivo del tributo e relativi interessi, previo consenso di quest'ultimo e apposita istanza del richiedente, fino a quando sono possibili le azioni di controllo, accertamento e/o recupero da parte dello stesso.
3. Gli interessi sulle somme da rimborsare sono calcolati nella misura stabilita dal vigente regolamento generale per la gestione delle entrate tributarie e decorrono dalla data in cui è stato eseguito il versamento.
4. Nel caso di imposta versata in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 6.

Art. 11

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'Imposta di Soggiorno sono devolute, a seconda della tipologia di provvedimento emanato dall'Ente, alla giurisdizione competente.

Art. 12

Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 13

Disposizioni finali e transitorie

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, il presente regolamento é comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. Per particolari esigenze tecniche, la Giunta Comunale ha la facoltà di modificare i termini previsti dall'art. 6 del presente regolamento.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge in materia.

Art 14

- 1) Le tariffe in sede di prima applicazione dell'imposta sono quelle di seguito rappresentate.

TABELLA TARIFFE IMPOSTA SOGGIORNO In vigore dall'01.01.2020

TIPOLOGIA STRUTTURA	TARIFFA (per persona)	NUMERO MASSIMO DI PERNOTTAMENTI
Albergo a 1 stella ed eventuale Dipendenza a 1 stella	Euro 1,50	10
Albergo a 2 stelle ed eventuale Dipendenza a 2 stelle	Euro 1,50	10
Albergo a 3 stelle ed eventuale Dipendenza a 3 stelle - residenze d'epoca	Euro 2,50	10
Albergo a 4 stelle ed eventuale Dipendenza a 4 stelle	Euro 3,00	10
Agriturismi villaggi turistici	Euro 1,50	10
Case e Appartamenti per vacanze	Euro 1,50	10
Case per ferie	Euro 1,50	10
Bed & Breakfast	Euro 1,50	10
Country house o Residenze di campagna	Euro 1,50	10
Immobili destinati ad ulteriori forme di locazione breve (art. 4, D.L. n. 50/2017, convertito con L. 96/2017)	Euro 1,50	10
Strutture ricettive all'aria aperta: campeggi, aree attrezzate per la sosta Temporanea	Euro 1,50	10

- 2) Per le annualità successive al 2020, le tariffe vengono deliberate ai sensi dell'art. 5 comma 2 del presente Regolamento.
- 3) Nel caso in cui non si proceda all'adozione delle tariffe ai sensi dell'art. 5 comma 2 del presente regolamento, le stesse si intendono confermate fino a successiva modifica.